



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE

Consiglio di Stato, sez. VI, 12.05.2025 n. 4044 – Recinzione – permesso di costruire – motivazione ordine di demolizione – interesse pubblico concreto

La sentenza in esame, pur essendo molto breve, è interessante perché conferma l'orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale, quando la recinzione costituisce opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio, è necessario il permesso di costruire.

Nel caso di specie la recinzione era costituita da una struttura di cemento armato di altezza variabile tra 1 e 3,50 m.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta di due parametri:

- 1) natura e dimensioni delle opere (per es. muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, opera muraria) e
- 2) loro destinazione e funzione.

Sono quindi esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non costituiscono un'opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorrette da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà.

L'opera deve essere considerata globalmente e nella sua effettiva capacità di incidere sull'assetto dell'area: una semplice SCIA è idonea a legittimare solo gli interventi che non determinano una trasformazione edilizio-urbanistica del territorio.

La sentenza, inoltre, precisa, con riferimento alla motivazione del provvedimento di demolizione, che, considerata la natura vincolata del potere esercitato ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001, "... non è richiesta una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo ammettersi neppure l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva".

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202203549&nomeFile=202504044_11.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202203549&nomeFile=202504044_11.html&subDir=Provvedimenti)